

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 520)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati ARMELLIN, ZAMPIERI, MENEGHETTI,  
ZAMBON, COMIS, ROSSI, ORSINI Gianfranco e PELLIZZARI

(V. Stampato Camera n. 283)

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali -  
Organizzazione dello Stato - Regioni - Disciplina generale del rapporto  
di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del  
2 febbraio 1984*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 febbraio 1984*

---

Norme in materia di adozione e di affidamento

---

### DISEGNO DI LEGGE

---

*Articolo unico.*

Ai lavoratori che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, ai sensi dell'articolo 314/26 del codice civile, e sempre che il bambino non abbia superato, al momento dell'adozione o dell'affidamento, i limiti di età pre-

visti per i figli legittimi e naturali, sono estese le disposizioni previste dal titolo primo e secondo della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché quelle previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Sono altresì estese, con i relativi oneri a carico delle amministrazioni interessate, ai dipendenti pubblici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, le disposizioni di cui all'articolo 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1.